

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 25663	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	<input checked="" type="checkbox"/> C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Benevento, altro non specificato.				
2° Grado: La sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del 30.03.2010, riduceva la pena inflitta alla Ca. confermando nel resto la decisione di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

Fattispecie

mentre era intento a collocare delle tavole per la cassetta del balcone della trave in c.l.s.a. del solaio del fabbricato in costruzione, precipitava al suolo da un'altezza di circa otto-nove metri, morendo sul colpo per effetto dei traumi riportati. Non era stato predisposto alcun ponteggio od opera provvisoria per attività che si svolgevano a notevole altezza.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

“In tema di omicidio colposo da infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Ciò deve ritenersi sia quando le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano, sia, a maggior ragione, allorché esse non siano di pari grado...” (Cass.pen.Sez.IV, n.38810 del 19.04.2005, Rv.232415). Per quanto riguarda Ca., che rivestiva il ruolo di coordinatore non solo per la progettazione ma anche per l'esecuzione dei lavori, la sua figura è stata più volte oggetto dell'attenzione di questa Corte che ha affermato la sua titolarità di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati già dal Decreto Legislativo n.494 del 1996, articolo 5, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Sez.IV, n.38002 del 9.07.2008, Rv.241217) precisando da ultimo che “Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono

